



Copia informatica ad uso amministrativo

ORDINANZA DEL SINDACO
Registro Generale n. 43 del 18-05-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: CHIUSURA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI RECINTATI E LIMITAZIONI UTILIZZO AREE CANI

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- l'ordinanza sindacale n. 21 del 17 marzo 2020, con la quale si vietava fino al 3 aprile 2020 l'accesso ai percorsi ciclopedonali, alle strade vicinali di uso pubblico, alle aree verdi anche non recintate, nonché l'utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade;
- l'ordinanza sindacale n. 22 del 20 marzo 2020 con la quale fino al 3 aprile 2020:
 1. si vietava lo svolgimento di attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico nel territorio comunale;
 2. si limitava lo spostamento per la gestione degli animali domestici per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza nel raggio di 400 metri, fatto salvo il raggiungimento dell'area cani più vicina secondo il percorso più breve;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con il quale i termini di efficacia dei provvedimenti cui ai precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 vengono prorogati al 13 aprile 2020
- l'ordinanza sindacale n. 24 del 3 aprile 2020 con la quale si disponeva la riapertura parziale dei centri di raccolta rifiuti fino al 13 aprile 2020;
- l'ordinanza sindacale n. 25 del 3 aprile 2020, con la quale si prorogava fino al 13 aprile 2020 la validità dell'ordinanza 21/2020 e, parzialmente, anche dell'ordinanza 22/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 con il quale sono stati confermati sostanzialmente i contenuti dei precedenti DPCM datati 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13.04.2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Virus Covid-19. Ulteriori disposizioni";

- l'ordinanza sindacale n. 27 del 14 aprile 2020 con la quale si disponeva la proroga fino al 3 maggio 2020 dell'apertura parziale dei centri di raccolta rifiuti, la limitazione dell'attività motoria e per la gestione degli animali domestici a 400 metri dalla propria abitazione o domicilio, la limitazione degli accessi alle aree cani, il divieto di utilizzo delle panchine collocate nelle aree pubbliche;
- l'ordinanza sindacale n. 32 del 21 aprile 2020, con la quale si disciplinava fino al 31 maggio 2020 l'apertura dei centri di raccolta rifiuti, abrogando il punto n. 1 del dispositivo dell'Ordinanza Sindacale n. 27 del 14.04.202;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1 lett. e) ed f);
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 43 del 27 aprile 2020;
- l'ordinanza sindacale n. 33 del 28 aprile 2020, con la quale fino al 17 maggio 2020 si limitava l'ingresso nelle aree cani e si disponeva la chiusura al pubblico di tutti i parchi ed aree verdi comunali recintate;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020;

Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ha previsto all'art. 1 lett. b) quanto segue: "è consentito l'accesso dei minori, ..., ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8";

Ritenuto che nelle aree giochi collocate nei parchi ed aree verdi comunali recintate non vi siano attualmente le condizioni per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 8 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

Atteso che la quasi totalità dei parchi e giardini pubblici recintati dispone anche di un'area giochi attrezzata;

Ritenuto inoltre di limitare l'accesso alle aree cani per assicurare il rispetto della distanza interpersonale prevista nonché del divieto di assembramento;

Considerato che persiste il periodo emergenziale per l'epidemia da Covid-19;

Ritenuto ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

ORDINA

1. Di limitare l'ingresso nelle aree cani presenti sul territorio a tre sole persone contemporaneamente e per un tempo limitato a dieci minuti; non è ammesso l'ingresso di ulteriori cani non condotti direttamente dalle persone già presenti all'interno dell'area;

2. la chiusura al pubblico di tutti i parchi ed aree verdi comunali recintate comprese le aree pubbliche attrezzate con giochi per bambini; Saranno consentiti, da parte di ditte/associazioni autorizzate dal Comune, esclusivamente lavori urgenti di manutenzione e lavori di manutenzione ordinaria ritenuti necessari al fine di mantenere funzionali le aree, quali in via esemplificativa e non esaustiva la manutenzione degli impianti e lo sfalcio dell'erba.
3. Di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;
4. Di disporre che le misure adottate con la presente ordinanza hanno durata fino al 3 giugno 2020 compreso salva cessazione anticipata per effetto di quanto disposto dal decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19.

DISPONE

la trasmissione in copia a:

- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona
- Polizia Locale di Sona
- Stazione Carabinieri di Sommacampagna;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

IL SINDACO

F.to MAZZI GIANLUIGI

(firma apposta digitalmente sull'originale documento
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)